

DISCIPLINARE DI GARA

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti audiovisivi presso il Museo Nazionale del Cinema – (CIG 7692422373)

1. PREMESSE

- 1.1. Il presente Disciplinare contiene le norme per la partecipazione alla procedura di affidamento, deliberata dal Comitato di Gestione del Museo Nazionale del Cinema in data 17 ottobre 2018, nonché le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e dei documenti a corredo della stessa, relativi al servizio di manutenzione degli impianti audiovisivi (di seguito "**Servizio**") presso il Museo Nazionale del Cinema (di seguito anche "**Museo**") – **CIG 7692422373**.
- 1.2. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (di seguito "**Codice**").
- 1.3. L'appalto è finanziato con fondi di bilancio ordinari del Museo Nazionale del Cinema.
- 1.4. La presente procedura di gara non sarà eseguita utilizzando i mezzi di comunicazione elettronici, di cui all'art. 40, comma 2, del Codice in quanto gli uffici del Museo non dispongono di attrezzature specializzate per l'utilizzo di tali mezzi di comunicazione e si avvalgono, pertanto, della deroga prevista dall'art. 52, comma 1, lett. c) del Codice.
- 1.5. Il **Responsabile del procedimento** (di seguito "**RUP**"), ai sensi dell'art. 31 del Codice è il dr. Daniele Tinti.

2. OGGETTO, LUOGO E DURATA

- 2.1. Il Servizio prevede l'organizzazione e la gestione della manutenzione degli impianti audiovisivi, meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto – CPV 50342000 - 50343000.
- 2.2. Il Servizio viene svolto nei **locali** che ospitano il Museo Nazionale del Cinema alla Mole Antonelliana, siti in via Montebello n. 20 – NUTS ITC11.
- 2.3. Il Servizio avrà una durata di **3 anni** a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
- 2.4. Il Museo si riserva la facoltà di rinnovare il Servizio, alle medesime condizioni, per una durata pari a **2 anni** Il Museo esercita tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata (di seguito "**PEC**") almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto: in tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione del Servizio nei termini e alle condizioni di cui all'offerta economica.
- 2.5. Nessun diritto, indennizzo, risarcimento o compenso ad alcun titolo o ragione spetta all'Appaltatore nel caso di mancato esercizio o di mancato esercizio integrale del rinnovo.

3. IMPORTO A BASE DI GARA

- 3.1. L'importo a base di gara dell'intero periodo di cui ai precedenti punti 2.3. e 2.4. è pari ad **€ 392.400,00** al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso pari ad € 2.000,00, IVA esclusa, per l'intera durata del contratto, compreso l'eventuale rinnovo.
- 3.2. Il suddetto importo a base di gara comprende il costo della manodopera che il Museo ha stimato in € 285.928,40. Tale valore è stato calcolato sulla base dei seguenti elementi:
 - circa 3.588 ore annue;

- CCNL Imprese Radiotelevisive Multimediali e Multiplatforma e relative tabelle ministeriali di Torino, 5° livello.

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA E CHIARIMENTI

4.1. La **documentazione di gara** comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara (di seguito “**Disciplinare**”) con i relativi allegati;
- Capitolato speciale d’appalto (di seguito “**Capitolato**”) con i relativi allegati;
- DUVRI;

4.2. La documentazione di gara è disponibile sul sito www.museocinema.it.

4.3. È possibile ottenere **chiarimenti** sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo PEC museocinema@certopec.it **entro e non oltre le ore 12.00 del 21 dicembre 2018**. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

4.4. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro e non oltre **venerdì 11 gennaio 2019** mediante pubblicazione sul sito Web del Museo (<http://www.museocinema.it/it/bandi-e-procedure-di-gara>).

4.5. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

5. COMUNICAZIONI

5.1. Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

5.2. Salvo quanto disposto per i chiarimenti, tutte le comunicazioni tra il Museo e i concorrenti si intendono validamente ed effettivamente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC museocinema@certopec.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

5.3. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Museo; diversamente, il Museo declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

5.4. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

5.5. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

5.6. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

5.7. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

6.1. I concorrenti, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o plurisoggettiva, secondo le disposizioni di cui all’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 7.

6.2. Ai soggetti in forma plurisoggettiva si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

6.3. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito “RTI”) o consorzio ordinario di concorrenti.

6.4. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

6.5. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra

forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

- 6.6. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

7. REQUISITI GENERALI

- 7.1. Sono **esclusi** dalla gara i concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- 7.2. Sono comunque **esclusi** i concorrenti che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.

- 8.1. I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "ANAC") n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.
- 8.2. **Requisito di idoneità professionale:** iscrizione al Registro delle imprese o Albo provinciale delle imprese artigiane o Albo nazionale delle società cooperative per attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura; il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito di idoneità professionale, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.3. Requisito di capacità economica e finanziaria

- 1) fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari (2015-2016-2017) di € 140.000 IVA esclusa.

Il settore di attività oggetto di appalto è la manutenzione, installazione, vendita o noleggio di impianti audiovisivi.

Tale requisito è richiesto al fine di garantire un'adeguata solidità economico-finanziaria dell'operatore economico nello svolgimento delle attività oggetto di appalto.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

La comprova del requisito di capacità economica è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e dell'allegato XVII, parte I, del Codice:

a) per le *società di capitali* mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

b) per gli *operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale* ovvero di *società di persone* mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice il concorrente che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dal Museo.

- 2) presentazione di due idonee referenze bancarie, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, attestanti la piena solvibilità del concorrente.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice il concorrente che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dal Museo.

- 8.4. **Requisito di capacità tecnica e professionale:** esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi 3 esercizi finanziari (2015-2016-2017), presso enti pubblici o privati, di almeno n. 2 prestazioni di servizi analoghi (c.d. servizi di punta) a quelli oggetto della presente procedura, per un importo complessivo ciascuno non inferiore a € 200.000 IVA esclusa. Si precisa che ciascun servizio c.d. di punta non può essere frazionato e non deve essere necessariamente posseduto in modo continuativo per tutto il triennio di riferimento. Per “servizi di punta” si intendono i servizi di manutenzione, installazione, vendita o noleggio di impianti audiovisivi, comprensivi di sistemi di proiezione in pellicola di formato non inferiore a 35mm, svolti all'interno di musei, sedi espositive e/o fieristiche.

La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale è fornito, ai sensi dell'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice:

- in caso di servizi prestati a favore di *pubbliche amministrazioni o enti pubblici* mediante produzione dell'originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- in caso di servizi prestati a favore di *committenti privati* mediante produzione dell'originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Si precisa che ai fini della comprova del requisito di cui sopra, i concorrenti che non riusciranno a dimostrare di aver svolto servizi analoghi, anche su sistemi di proiezione in pellicola di formato non inferiore a 35mm, attraverso i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione o enti pubblici oppure da committenti privati, dovranno dimostrare tale circostanza con qualunque altro mezzo di prova.

9. INDICAZIONI PER SOGGETTI PLURISOGGETTIVI

- 9.1. I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
- 9.2. Il **requisito di idoneità professionale** deve essere posseduto da tutti i componenti il soggetto plurisoggettivo.
- 9.3. Il **requisito di capacità economica e finanziaria** di cui all'art. 8.3 n. 1) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Il **requisito di capacità economica e finanziaria** di cui all'art. 8.3 n. 2) deve essere posseduto da tutti i componenti il soggetto plurisoggettivo
- 9.4. Il **requisito di capacità tecnica e professionale** deve essere posseduto nella misura di almeno un servizio c.d. di punta da parte della mandataria mentre il restante servizio può essere dimostrato da qualunque componente il raggruppamento.

10. AVVALIMENTO

- 10.1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o plurisoggettivo ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
- 10.2. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
- 10.3. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio Documento di gara unico europeo (di seguito “**DGUE**”), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini e secondo il contenuto previsto all'art. 17.3, punti 1) e 2).
- 10.4. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Museo in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 10.5. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
- 10.6. Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria prenda avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
- 10.7. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

- 10.8. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
- 10.9. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.
- 10.10. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il Museo impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

11. SUBAPPALTO

- 11.1. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del Servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.
- 11.2. Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente una terna di subappaltatori.
- 11.3. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il **divieto di subappalto**:
- l'omessa dichiarazione della terna;
 - l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
 - l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
- 11.4. È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
- 11.5. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini e secondo il contenuto previsto all'art. 17.3, punti 1) e 2).
- 11.6. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

12. GARANZIA PROVVISORIA

- 12.1. L'offerta è corredata da:
- una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad **€ 7.848,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.
 - una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Si intendono per microimprese, piccole e medie imprese quelle indicate all'art. 3, lett. aa), del Codice.
- 12.2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
- 12.3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
- 12.4. La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Museo; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I, del d.lgs. n. 231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento su Banca Prossima – IBAN IT36J0335901600100000011903;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf;
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
- 12.5. In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:
- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/*costituendo* soggetto plurisoggettivo;
 - c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
 - d) essere conforme agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.1.2018, n. 31;
 - e) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - f) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Museo;
 - l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
- 12.6. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
- 12.7. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
- 12.8. In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
 - b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
- 12.9. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
- 12.10. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

- 12.11. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

13. SOPRALLUOGO

- 13.1. Il sopralluogo è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del Codice, soltanto a seguito di visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di **esclusione dalla procedura di gara**.
- 13.2. Il sopralluogo può essere effettuato potrà essere effettuato nei giorni **4, 5 e 6 dicembre 2018 dalle 9.00 alle 17.00**.
- 13.3. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a mezzo PEC e deve riportare i seguenti dati: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
- 13.4. La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore **12.00 di lunedì 3 dicembre 2018**.
- 13.5. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità o da altro soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.
- 13.6. L'Amministrazione rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
- 13.7. In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandataro/capofila.
- 13.8. In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore *raggruppando/consorziando* può effettuare il sopralluogo singolarmente.
- 13.9. In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

14. PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC

- 14.1. I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad € 35,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "*contributi in sede di gara*" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
- 14.2. In caso di mancata presentazione della ricevuta il Museo accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

- 15.1. Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 presso gli uffici direzionali del Museo, via Montebello 22 – 10124 Torino.
- 15.2. Il plico deve pervenire **entro le ore 12.00 di venerdì 18 gennaio 2019**, esclusivamente all'indirizzo sopra indicato. Si precisa che gli uffici del Museo saranno chiusi dal 24 al 31 dicembre 2018.
- 15.3. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
- 15.4. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative al concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura: "**Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti audiovisivi presso il Museo Nazionale**

del Cinema, via Montebello 20 – 10124 Torino – CIG 7692422373 – Scadenza offerte 18.1.2019 ore 12.00 – NON APRIRE”.

- 15.5. Nel caso di concorrenti plurisoggettivi, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
- 15.6. Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa”
“B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”
- 15.7. La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.
- 15.8. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
- 15.9. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 15.10. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Tali dichiarazioni devono, peraltro, essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli o plurisoggettivi, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie o subappaltatrici, ognuno per quanto di propria competenza.
- 15.11. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
- 15.12. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
- 15.13. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
- 15.14. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 15.15. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.
- 15.16. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
- 15.17. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, il Museo potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
- 15.18. Il mancato riscontro alla richiesta del Museo sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

- 16.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.
- 16.2. Ai fini della sanatoria il Museo assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
- 16.3. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Museo può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
- 16.4. In caso di inutile decorso del termine, il Museo procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.
- 16.5. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà del Museo invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

17.1. Domanda di partecipazione

Domanda di partecipazione redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello allegato (Allegato n. 1) e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

17.2. DGUE

Il concorrente è tenuto a compilare il DGUE di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.

Si precisa che il concorrente potrà utilizzare il modello di DGUE in formato elettronico messo a disposizione dalla Commissione Europea al seguente indirizzo: <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it>. In tal caso il concorrente potrà compilare, sottoscrivere e stampare il documento per renderlo in versione cartacea da inserire all'interno della Busta "A - Documentazione Amministrativa" oppure potrà compilarlo, sottoscriverlo e renderlo in formato elettronico, su supporto informatico (CD-rom), da inserire all'intero della stessa Busta "A - Documentazione Amministrativa".

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini e secondo il contenuto previsto all'art. 17.3, punti 1) e 2);
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso il Museo, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;

- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice, la terna dei subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini e secondo il contenuto previsto all'art. 17.3, punti 1) e 2);
- 3) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 8.2. del presente Disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'art. 8.3. del presente Disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all'art. 8.4. del presente Disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

17.3. Documentazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, con le quali:

- 1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice (secondo le indicazioni fornite nel Comunicato del Presidente dell'ANAC in data 8 novembre 2017), ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- 3) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il Servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del Servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 5) **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:** impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare al Museo la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 6) autorizza il Museo, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza il Museo, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- 7) di essere stato informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 18 maggio 2018 n. 51.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti da 1) a 7) potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dai concorrenti dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Ciascun **subappaltatore** e ciascuna **ausiliaria** rendono le dichiarazioni integrative di cui ai punti 1, 2 e 6, allegandole al loro DGUE.

17.4. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
2. attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dal Museo;
3. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
4. **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice:** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, accompagnata da apposita dichiarazione, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, in cui si attesta la conformità all'originale.
5. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC

17.5. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti plurisoggettivi

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'art. 17.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le percentuali del Servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le percentuali del Servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le percentuali del Servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni integrative di cui all'art. 17.3. del presente Disciplinare, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA

18.1. L'offerta tecnica deve rispettare, **a pena di esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, le specifiche tecniche in esso contenute.

18.2. La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, una **Relazione illustrativa** di non più di 10 cartelle in formato A4 di una facciata ciascuna (carattere Arial 10 / interlinea 1,5 righe – le cartelle in numero eccedente non saranno considerate) comprensive di eventuali grafici, tabelle, flussogrammi ecc. che descriva l'**Organizzazione complessiva del servizio (max 70 punti totali)**, con particolare riguardo agli elementi di seguito indicati:

a) Articolazione generale del servizio (max 35 punti): il concorrente illustra la proposta di organizzazione complessiva e il piano di lavoro che intende adottare per l'esecuzione del Servizio.

Criterio motivazionale: sarà preferita l'offerta che garantirà la maggior efficienza, continuità e flessibilità del servizio in rapporto al monte ore indicato.

b) Possesso di un laboratorio presso l'Appaltatore attrezzato per lo svolgimento in proprio delle riparazioni e manutenzioni straordinarie (max 15 punti): il concorrente illustra, anche con l'ausilio di materiale fotografico, le dotazioni, le attrezzature tecniche e tecnologiche, e la relativa modalità di impiego, che utilizzerà nello svolgimento in proprio delle riparazioni e manutenzioni straordinarie di impianti e macchinari.

Criterio motivazionale: sarà preferita l'offerta che proporrà la migliore dotazione tecnica rispetto agli impianti attualmente presenti al Museo, la maggiore autonomia del servizio e la più celere modalità e tempistica di reperimento dei ricambi e materiali tecnici e di consumo.

c) Formazione tecnica del personale addetto al servizio (max 15 punti): il concorrente illustra l'esperienza specifica e la formazione tecnica del personale che intende impiegare per l'esecuzione del Servizio.

Criterio motivazionale: sarà preferita l'offerta che garantirà il gruppo di lavoro maggiormente specializzato nel servizio da svolgere, con particolare riferimento alla tipologia di attrezzature oggetto di manutenzione.

d) Proposte migliorative (max 5 punti): il concorrente illustra le migliorie eventualmente proposte (che non comportino oneri aggiuntivi per il Museo) atte a garantire un servizio più efficiente e qualitativamente più elevato.

Criterio motivazionale: sarà preferita l'offerta che risulterà maggiormente innovativa in relazione al completamento / miglioramento degli impianti audiovisivi del Museo (videoproiezioni, programmazione AMX, centraline luci, automazioni installate ecc...).

- 18.3. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
- 18.4. Nel caso di concorrenti plurisoggettivi, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 17.1.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA

- 19.1. La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, sottoscritta con le modalità di cui all'art. 17.1., e predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente Disciplinare (Allegato n. 2) e contenere i seguenti elementi:
- a) il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara, al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
 - b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.
- 19.2. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

- 20.1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.
- 20.2. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
- Offerta tecnica: **70/100** punti;
 - Offerta economica: **30/100** punti.
- 20.3. In conformità alle Linee Guida n. 2 aggiornate con Delibera del Consiglio dell'ANAC n. 424 del 2 maggio 2018, la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata utilizzando il metodo aggregativo compensatore e la seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

P_i = punteggio dell'offerta i-esima;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti **V(a)_i** sono determinati:

- per quanto riguarda gli **elementi di natura qualitativa** di cui all'art. 18.2, attraverso il **metodo del confronto a coppie** secondo i criteri e sotto-criteri contenuti nel predetto articolo.

In particolare, ciascun commissario, per ogni sotto-criterio di valutazione confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quella che preferisce e il grado di preferenza variabile tra 1 e 6 (1 – nessuna preferenza; 2 – preferenza minima; 3 – preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 – preferenza massima), eventualmente utilizzando anche i valori intermedi. A tal scopo, viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno, come nell'esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	...	N
A					
	B				
		C			
			...		
				N - 1	

Al termine del confronto, si sommano, per ogni criterio, i coefficienti attribuiti dai singoli commissari: tali somme vengono trasformate in coefficienti variabili tra zero e uno, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma tutte le altre somme.

- per quanto riguarda **l'elemento di natura quantitativa** di cui all'art. 19 attraverso la seguente formula:

$$\mathbf{Vai = R_a/R_{max}}$$

dove:

Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

R_a = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a

R_{max} = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente inteso come maggior ribasso percentuale offerto.

- 20.4. La Commissione giudicatrice procederà alla riparametrazione con riguardo all'offerta tecnica nel suo complesso, in modo da garantire al concorrente, che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico, il massimo punteggio complessivo previsto, pari a 70 punti, e alle altre offerte un punteggio proporzionato.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

- 21.1. La prima seduta pubblica avrà luogo **lunedì 21 gennaio 2019** alle **ore 9.00** presso il Museo, in via Montebello 22 – 10124 Torino e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
- 21.2. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 3 giorni prima della data fissata. Parimenti per le sedute pubbliche successive.
- 21.3. Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza e correttezza formale della **Busta "A" – Documentazione amministrativa**.

- 21.4. In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale sanabile della documentazione amministrativa verrà attivata, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, la procedura di soccorso istruttorio assegnando ai destinatari un termine non superiore a 10 giorni, e quindi a sospendere la seduta fissando, eventualmente, la data di quella successiva.
- 21.5. Nella stessa seduta o in quella successiva si provvederà a dare lettura del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.
- 21.6. Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte si provvede, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, a nominare la commissione giudicatrice (di seguito "**Commissione**"), composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e nei cui confronti non sussistano cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e potrà fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte economiche.
- 21.7. Il Museo, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, conserverà i plichi delle offerte in appositi armadi idoneamente chiusi a chiave
- 21.8. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, il Museo si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
- 21.9. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 21.10. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura della **Busta "B" – Offerta tecnica** e alla verifica formale della presenza dei documenti richiesti dal presente Discipinare.
- 21.11. In una o più sedute riservate la Commissione provvederà ad esaminare e a valutare le offerte tecniche e ad assegnare i relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Discipinare.
- 21.12. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della **Busta "C" – Offerta economica** e alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.
- 21.13. Il Museo procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.
- 21.14. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
- 21.15. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
- 21.16. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all'art. 23.
- 21.17. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 22.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

- 22.1. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
- 22.2. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la miglio-

re offerta ritenuta non anomala. È facoltà del Museo procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

- 22.3. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 22.4. Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
- 22.5. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente art. 23.

23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

- 23.1. All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP adotterà il provvedimento di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta e procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara dallo stesso aggiudicatario.
- 23.2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il Museo si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.
- 23.3. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a).
- 23.4. **La stipula** ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
- 23.5. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
- 23.6. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice.
- 23.7. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 23.8. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
- 23.9. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice il Museo interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del Servizio.
- 23.10. **Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Museo entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € 2.800,00. Il Museo comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
- 23.11. **Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

- 24.1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già ope-

rante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

24.2. A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato (Allegato n. 3).

25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

25.1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

26.1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 18 maggio 2018 n. 51, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinary.

All. C.S.:

- All. n. 1 – Domanda di partecipazione;
- All. n. 2 – Schema di offerta economica;
- All. n. 3 – Tabella personale impiegato.